ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4392 del 18/09/2020
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies - Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. con sede legale in Via S. Martino n. 24 in Comune di Santa Sofia ed allevamento sito in Via Monte Forese n. 127 in Comune di Santa Sofia - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4527 del 18/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 29-octies - Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. con sede legale in Via S. Martino n. 24 in Comune di Santa Sofia ed allevamento sito in Via Monte Forese n. 127 in Comune di Santa Sofia - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di AIA entro quattro anni dall'emanazione delle BAT conclusion riferite all'attività principale dell'installazione;

- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

- la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di AIA del settore allevamenti;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 522 del 03/11/2010 prot. gen. n. 106376/2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio, con sede legale in Via San Martino n. 24 in Comune di Santa Sofia ed allevamento in Via Monte Forese n. 127 in Comune di Santa Sofia, nella persona del Sig. Alfredo Sassi per la gestione dell'attività di allevamento di cui al punto 6.6 a dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. in data 12/06/2020 (prot. n. PG/2020/85398) per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in in Via Monte Forese n. 127 in Comune di Santa Sofia;

Richiamata la domanda di riesame di AIA sopra citata, si dà atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

- prevede modifiche non sostanziali che non sono soggette a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening);

Precisato inoltre che la pratica di riesame di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. con nota prot. n. PG/2020/91595 del 25/06/2020 lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente l'esito positivo della verifica di completezza;

2. con nota prot. n. PG/2020/96673 del 06/07/2020 il Comune di Santa Sofia ha comunicato l'avvio del procedimento;

3. con nota prot. n. PG/2020/102884 del 17/07/2020 e con nota prot. n. PG/2020/103015 del 17/07/2020 la Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. ha inviato integrazioni volontarie;

4. con nota prot. n. PG/2020/103486 del 20/07/2020 il PTR Agrozootecnia ha trasmesso il rapporto tecnico;

5. sul BURERT n. 256 del 22/07/2020 è stato pubblicato da parte del Comune di Santa Sofia l'annuncio dell'avvio del procedimento di riesame di AIA, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

6. con nota prot. n. PG/2020/112631 del 04/08/2020 è stata convocata in data 26/08/2020 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame della domanda di riesame di AIA presentata dalla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;

7. con nota prot. n. PG/2020/122386 del 26/08/2020, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, questo Servizio ha trasmesso alla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. la bozza di AIA per l'espressione di osservazioni in merito;

8. con nota prot. n. PG/2020/123751 del 28/08/2020 la Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. ha inviato le osservazioni in merito alla bozza di AIA;

9. con nota prot. n. PG/2020/125904 del 02/09/2020 è stata convocata in data 10/09/2020 una seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame delle osservazioni alla bozza di AIA presentate dalla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s.;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per la Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. per le parti di seguito specificate, rimanda alla descrizione contenuta nella Documentazione Tecnica presentata dalla Ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA:

- C2.1.1 Emissioni in atmosfera;
- C2.1.3 Rifiuti;
- C2.1.4 Gestione degli effluenti;
- C2.1.5 Emissioni sonore;
- C2.1.6 Protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- C2.1.7 Energia;
- C2.1.8 Materie prime;
- C2.1.9 Sicurezza e prevenzione degli incendi;

Evidenziato inoltre che nel medesimo Allegato 1 il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT", contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, mentre ogni eventuale osservazione da

parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di riesame dell'AIA la Ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Precisato che in data 06/08/2020 questa SAC ha provveduto a richiedere tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia il relativo nulla osta che alla data odierna non è ancora pervenuto;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia la Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. con nota prot. n. PG/2020/134083 del 18/09/2020 ha trasmesso:

- l'Autocertificazione dell'Organo di Vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 200, n. 445) per l'acquisizione della dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i."*;

Ritenuto pertanto di poter procedere, anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per la Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Guido Sassi in qualità di gestore dell’installazione sita in Via Monte Forese n. 127 in Comune di Santa Sofia, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell’allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, avente quale Rappresentante legale della Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. il Sig. Alfredo Sassi;

2. di **revocare** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta:

 2.1. Delibera di Giunta Provinciale di Forlì-Cesena n. 522 del 03/11/2010 di rilascio di AIA;

 2.2. Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 759 del 03/04/2012 di modifica non sostanziale di AIA relativa all’utilizzo della concimaia presente presso il sito di allevamento;

 2.3. Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2749 del 05/08/2016 di modifica non sostanziale di AIA relativa alla ventilazione;

3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il “Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione” nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di **dare atto** che l’Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;

5. di **dare atto** che:

 5.1. per la lettura di alcuni paragrafi dell’Allegato 1, come meglio specificato in premessa, si rimanda alla Documentazione Tecnica presentata dalla ditta proponente, reperibile nel portale regionale IPPC-AIA;

 5.2. rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all’applicabilità delle BAT alla propria installazione, le osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell’Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata “Valutazioni dell’Autorità Competente”;

6. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

 6.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;

- quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

6.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

6.3. a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

6.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

6.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

7. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

7.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

7.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

7.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

7.4. il Gestore dovrà informare, ai sensi dell’art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai

quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

8. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
 - autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
9. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
10. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
11. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
12. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
13. di **precisare** che la Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s. dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Santa Sofia affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s.;
17. di **precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Santa Sofia, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
18. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo Servizio;
19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Società Agricola di Sassi Alfredo & Figlio s.s..

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.